

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 524-29027 del 17/7/2012 di rinnovo con adeguamento dei parametri di concessione dell'impianto idroelettrico in Comune di Villar Perosa, assentita a Energie S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 524-29027 del 17/7/2012-
Codice univoco: TO-A-10294, TO-A-10295

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Energie SpA, (omissis) con sede legale in Bolzano – Via della Rena n. 20/11, il rinnovo con varianti, parzialmente in via di sanatoria, della concessione di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Pinasca in misura di 7.140 litri/s massimi e 3.680 litri/s medi per produrre sul salto invariato di metri 26,39 la potenza nominale media di kW 952 con restituzione nel T. Chisone in Comune di Villar Perosa;
- 2) di approvare il disciplinare relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare il rinnovo della concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/2/2011, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore del Consorzio BIM Pellice, dei sovracani dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959 e della L. 30/12/1959 n. 1254, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa e San Germano Chisone), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) di comunicare che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche

definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti;

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e al Consorzio BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

9) di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/7/2012:

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

In linea generale il concessionario è tenuto a gestire l'impianto prelevando l'acqua dal canale di restituzione della centrale posta a monte, regolando la portata in ingresso tramite lo sfioro presente nel sifone di attraversamento del T. Chisone; l'opera di presa sul T. Chisone deve funzionare dunque in modalità accessoria.

Il concessionario si obbliga altresì:

1) a garantire le eventuali future necessità irrigue che dovessero manifestarsi nel tratto sotteso dalla derivazione in questione o comunque nel tratto interferito dalla presente derivazione, senza pretesa di indennizzi e provvedendo a tale scopo a predisporre apposito stacco dal canale, dalla condotta forzata o dal canale di restituzione;

2) trattandosi di rinnovo, a garantire, come per il passato, la competenza idrica a scopo industriale all'utenza della SKF Industrie SpA di cui al precedente art. 1, sulla base di quanto descritto nel progetto citato all'art. 4 (elaborato n. 26 datato Febbraio 2011 "Stralci planimetrici con indicazione dei punti di presa utenza SKF-OMVP");

3) ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle note A.I.P.O in data 13/7/2010 prot. n. 27276 ed in data 10/9/2010 prot. n. 34938, in particolare riguardo a quest'ultima per quanto concerne la necessità di realizzare, previo ottenimento delle relative autorizzazioni, la difesa della sponda sinistra a monte della presa, per una lunghezza di 130 metri circa, nonché di codificare specifiche procedure di monitoraggio da inserire nel Piano di Protezione Civile del Comune, al fine di avere la garanzia, durante gli eventi di piena, dell'avvenuto abbattimento dei panconi in legno che costituiscono la traversa;

4) come richiesto dal Comune di Inverso Pinasca nel corso della istruttoria, a verificare con A.I.P.O la necessità di procedere alle operazioni di disalveo del corso d'acqua nel tratto a monte dell'opera di presa, nonché della realizzazione di ulteriori opere di difesa presso l'opera di presa in sponda destra; il riscontro di tale verifica dovrà essere presentato a questo Servizio unitamente al progetto esecutivo di cui al successivo art. 16;

- 5) realizzare per almeno 5 anni successivi alla conclusione dei lavori il monitoraggio post operam descritto nel progetto di cui al precedente art. 4 (elaborato n. 25 datato Febbraio 2011 “*Programma di monitoraggio fluviale*”) con le seguenti prescrizioni: dovrà essere verificato il sito di campionamento indicato come sezione n. 2, in modo tale che questo sia comunque posto a valle dello scarico del depuratore in sponda sinistra; per la valutazione della composizione della comunità macrobenthonica dovrà essere fatto riferimento al metodo habitat-proporzionale illustrato nel “*Notiziario dei metodi analitici di marzo 2007*” IRSA/CNR dal titolo “*Macroinvertebrati acquatici e Direttiva 2000/60/EC (W.F.D.)*”, calcolando l’indice multimetrico STAR di intercalibrazione (STAR_ICMi) e determinando la classe di qualità secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/2006 All. 1 parte terza, punto A.4.1.1, come modificato dal D.M. Ambiente 8/11/2010 n. 260; le date delle singole campagne di monitoraggio dovranno essere comunicate con congruo anticipo (almeno una settimana) ad Arpa Piemonte; entro un mese dal termine di ciascuna campagna dovrà essere comunicato via mail all’indirizzo produzione.to@arpa.piemonte.it l’elenco faunistico rinvenuto ed una prima elaborazione del dato con un confronto delle tre stazioni indagate
- 6) smaltire i rifiuti provenienti dallo sgrigliatore secondo la normativa vigente;
- 7) ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, ad utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i codici identificativi univoci di cui al precedente articolo 1; il titolare della derivazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, in parte attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna e senza indennizzo alcuno, i seguenti valori di deflusso minimo vitale, modulato su base mensile:

- 1.780 litri/s dal 1/12 al 31/3 (DMV base rilasciato tramite la scala di risalita per l’ittiofauna);
- 3.300 litri/s dal 1/4 al 30/4 (di cui 1.520 litri/s rilasciati tramite la paratoia sghiaiatrice);
- 4.600 litri/s dal 1/5 al 30/6 (di cui 2.820 litri/s rilasciati tramite la paratoia sghiaiatrice);
- 3.000 litri/s dal 1/7 al 31/7 (di cui 1.220 litri/s rilasciati tramite la paratoia sghiaiatrice);
- 2.300 litri/s dal 1/8 al 30/9 (di cui 520 litri/s rilasciati tramite la paratoia sghiaiatrice);
- 2.500 litri/s dal 1/10 al 30/11 (di cui 720 litri/s rilasciati tramite la paratoia sghiaiatrice).

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai suddetti valori di Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"